



Comune di Montecatini Val di Cecina
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO APPLICATIVO
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE – ISEE PER
I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**

Approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 29.04.2024

ART 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine socio-economico che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della persona, il Comune di Montecatini Val di Cecina interviene per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio e all'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante agevolazioni agli utenti che usufruiscono dei servizi scolastici ed educativi.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'indicatore ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate ai suddetti servizi.

ART 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Le prestazioni agevolate del Comune di Montecatini Val di Cecina sono individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione:
 - a) mensa scolastica;
 - b) servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni;
2. Ogni altro servizio comunale educativo o scolastico di successiva attivazione o istituzione che preveda agevolazioni tariffarie, benefici di natura economica o soglie di accesso al servizio stesso collegati al valore ISEE, è comunque soggetto al presente Regolamento.

ART 3 – BENEFICIARI

Possono beneficiare delle prestazioni agevolate i minori iscritti ai servizi educativi e scolastici del comune di Montecatini Val di Cecina inseriti in famiglie anagrafiche il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE sia pari o inferiore ai limiti stabiliti annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

ART 4 – DETERMINAZIONE TARIFFE

Le tariffe di partecipazione e le soglie ISEE vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in fase di predisposizione del Bilancio di previsione.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE

1. l'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
2. I servizi educativi e scolastici del Comune di Montecatini Val di Cecina saranno resi in forma agevolata sulla base delle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al **valore ISEE del minore iscritto al servizio**, secondo quanto previsto dall'art.7 del PDCM 159/13.
3. L'ufficio competente acquisisce il valore dell'Attestazione ISEE attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS **dal 1 al 15 settembre** di ogni anno;
Non saranno applicate riduzioni a chi non è in possesso di **attestazione isee entro il 1° settembre**.
4. Resta ferma la possibilità, in qualsiasi momento, di presentare e richiedere l'applicazione di una attestazione isee aggiornata secondo quanto previsto al successivo art.8.
Le Attestazioni ISEE con data successiva al 1 di settembre daranno diritto alle prestazioni agevolate dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

ART 6 – DURATA VALIDITÀ ISEE

Per i servizi educativi e scolastici la tariffa derivante dal valore ISEE dichiarato in fase di presentazione dell'istanza di prestazione agevolata viene applicata per l'intero anno educativo/scolastico fatta eccezione per i casi di cui all'art. 8 a cui si applica la normativa di cui al DPCM 159/2013.

ART 7 – AGGIORNAMENTO ISEE

Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

La nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente all'utente.

L'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente (variazione ISR) o patrimoniale (ISP) che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo (ISE).

Le nuove Attestazioni ISEE con data successiva daranno diritto alle prestazioni agevolate dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

ART 8 – CONTROLLI DELL'ENTE

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, il Comune, quale ente erogatore, esegue tutte le tipologie di controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

2. L'ufficio precedente, al fine di effettuare i suddetti controlli, si avvale di banche dati che risultino direttamente accessibili, anche in via telematica, di convenzioni e protocolli operativi con il Ministero delle Finanze, l'INPS, la Guardia di Finanza ed enti terzi che l'Amministrazione Comunale a tal fine si riserverà di siglare. In particolare mediante l'accesso diretto al Sistema Informativo ISEE gestito da INPS, prima dell'erogazione del beneficio si provvederà a verificare: l'esistenza dell'attestazione ISEE, la corrispondenza tra il valore attestato da INPS e quello autocertificato dal richiedente nel modello di domanda, l'appropriatezza della tipologia di ISEE alla prestazione richiesta, eventuali omissioni o difformità rilevate;

3. I controlli effettuati dall'Ente riguardano sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, ecc.) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale.

ART 9 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Nel caso in cui in esito ai controlli dell'ente emergano attestazioni ISEE per le quali l'INPS segnali omissioni o difformità, il dichiarante potrà presentare una nuova DSU ai sensi di quanto previsto dall'art.11 del DPCM 153/2013. In alternativa l'ufficio competente potrà richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

2. In presenza di dichiarazione non veritiera, salvo il caso di mero errore materiale sanabile con rettifica, il dichiarante non ha accesso ai benefici o decade dagli stessi ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi previsti per legge ed alla eventuali spese.

3. Qualora l'attività di controllo determini una modificazione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne a tutti gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.

4. Per le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza, l'ufficio precedente comunica gli esiti dei controlli all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, anche al fine dell'attivazione dei controlli sostanziali da parte della Guardia di Finanza rispetto alla situazione sostanziale.

5. Qualora siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, gli atti saranno trasmessi all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

6. Eventuali dichiarazioni mendaci dovranno essere parimenti comunicate all'INPS e all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di rispettiva competenza.

ART 10 – SANZIONI

1. Ferma restando la dovuta restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate si applica la sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/2010 convertito con L.122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012.

2. Alla sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981.

Art 11 CRITERI ULTERIORI

1. Come previsto dall'art.2 c.1 del DPCM 153/2013 il Comune può affiancare all'ISEE ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di destinatari di prestazioni educative o scolastiche agevolate.

2. La Giunta comunale definisce i parametri di cui al comma precedente attenendosi a criteri di omogeneità per le varie prestazioni.

ART 12 TRATTAMENTO DATI

Per l'erogazione della prestazione agevolata è necessario il consenso al trattamento dati.

Tali dati sono trattati nel corso delle attività istruttorie, ivi compresa l'attestazione ISEE acquisita dal Comune, su autorizzazione degli interessati, anche per verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese e per valutare le condizioni economiche.

Tenuto conto delle finalità del trattamento come illustrate nel presente regolamento, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento impedisce il perfezionarsi dell'istruttoria con conseguente impossibilità per il Comune di svolgere l'attività e assolvere gli adempimenti previsti.

I dati personali potranno essere trattati con l'ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici e telematici, con strumenti e modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità previste dal presente regolamento, e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

ART 13 - ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione che risulti incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.